



SCUOLA E LAVORO

MENSILE DEL SINDACATO SOCIALE SCUOLA ADERENTE ALLA F.I.S.

Roma - (Anno XIV) - Nuova serie - Anno VI

N. 2 - 3 — Febbraio - Marzo 1990

Spedizione in abbonamento postale - gr. III - 70%

ASSOCIAZIONE Kirner OVVERO UNA CASA PER POCHI

CON L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE SUL « NOTIZIARIO KIRNER » DEL REGOLAMENTO ELETTORALE SI E' AVVIATA LA PROCEDURA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (LA COMPONENTE ELETTIVA). — PURTROPPO LE NORME APPROVATE DELINEANO UN SOSTANZIALE REGIME DI MONOPOLIO. UN'OCCASIONE POLITICA PERDUTA.

Leggendo il regolamento elettorale approvato dal Consiglio di Amministrazione del «Kirner» e pubblicato sull'ultimo numero del Notiziario, pervenuto in questi giorni per le elezioni nel Consiglio stesso e nel Collegio dei Revisori dei Conti indette per il 15 novembre 1990, il pensiero ci è tornato a quando Organizzazioni sindacali e organi di stampa conducevano accerrime battaglie contro il vecchio «Kirner», ente con iscrizione obbligatoria per i docenti della scuola secondaria statale, e la prima reazione non poteva che essere un pio moto di gratitudine verso la Provvidenza che ci ha liberati, se lo vogliamo, dall'obbligo di mantenere con i nostri soldi la mostruosa macchina di potere spartitorio in cui si è trasformata l'Associazione Volontaria «Kirner» con quest'ultimo colpo di mano. Tutti sanno quanto il nostro Sindacato si è battuto perché lo spirito solidaristico e di pubblico servizio che informava il vecchio «Kirner» potesse sopravvivere alla liquidazione volutane come «Ente inutile» - anche se forse il solo con gestione in attivo; ma, di fronte allo scempio di qualsiasi regola di diritto e di ogni senso di prudenza e di democrazia che trasuda dalle ultime decisioni del Consiglio di Amministrazione, pensiamo con rammarico ai dieci miliardi di denaro pubblico assegnati alla nuova amministrazione del «Kirner» volontario (piccola parte di quanto risultava all'attivo dell'Ente disciolto).

Definita l'inclusione nel Consiglio di Amministrazione come membri di diritto di tutte le più potenti Organizzazioni sindacali (CGIL - CISL - UIL) che nove anni fa avevano voluto lo scioglimento dell'Ente «Kirner» — ed escluse, a colpi di maggioranza, alcune che il «Kirner» l'avevano di-

feso —, il Consiglio di Amministrazione si costituisce come una duratura oligarchia, avendo provveduto a consolidarsi con le cooptazioni (riempiendo perfino transitoriamente il contingente di posti destinato ai futuri eletti, con chiamate delle stesse Organizzazioni titolari dei posti di diritto) e prevedendo per il futuro un sistema di autopertuazione. Altro non

è, infatti, il Regolamento elettorale che ci accingiamo ad esaminare nei suoi punti qualificanti.

L'articolo più significativo a questo proposito è il n. 6, ove si prescrivono le modalità di presentazione delle liste: le Organizzazioni sindacali e profes-

LUCIA MARRONE

(Continua in quarta pagina)

GRAVE LUTTO PER IL SINDACATO

E' morto ANGELO GAMBOLI

E' sempre molto difficile ricordare in poche righe un amico, un uomo che ha dedicato l'intera esistenza alla lotta politica e all'affermazione di quelle idee e di quei valori che, come disse il poeta, « mossero il mondo ».

Anche per questo aveva scelto una professione e l'insegnamento di una materia (filosofia e storia) che più di ogni altra gli consentivano attraverso un colloquio costante e profondo con i ragazzi di adoperarsi perché i valori dell'umanesimo della cultura fossero sempre presenti nelle nuove generazioni. Venti anni di lotta politico-sindacale sono difficili da ricordare in un solo momento, ma l'episodio che più di ogni altro ci sembra possa meglio esprimere e sintetizzare questa lunga militanza politica fu quello che si verificò nel giugno del 1987 quando la FIS rifiutò a Palazzo Vidoni di apporre la firma al contratto scuola. In quell'occasione molti colleghi si astennero dal fare gli scrutini e fu allora che Angelo, rifiutandosi di consegnare al Preside il registro personale con le valutazioni dei propri ragazzi, meritò l'onore della cronaca. In quell'occasione emerse come non ma il carattere e la volontà di Angelo che, benché convinto della formale legittimità della richiesta del Preside, non poteva accettare sul piano pratico di qualunque tipo fossero state le conseguenze che ai ragazzi fosse sottratto proprio alla conclusione delle loro fatiche il loro giudice naturale. Era anche questo un modo di dare testimonianza del proprio sentire e del proprio vivere.

Riteniamo di completare questo nostro ricordo con un pensiero dei suoi ragazzi.

« L'ultima volta che lo abbiamo visto, era come sempre, scherzoso, sorridente, era venuto per salutarci, e il suo non voleva essere un addio ma solo un distacco temporaneo, tanto che ci è stato difficile convincerci del suo male e della sua scomparsa. Da quel giorno si è creato un vuoto, perché il suo modo di insegnare non si limitava ai temi strettamente scolastici, ma era arricchito dalle sue esperienze, dalle sue passioni, dalle sue convinzioni. Instaurava con noi un rapporto particolare fatto di intese e di scontri, di toni scherzosi e violenti, di modi cattedratici e familiari; e questo suo modo di essere non sempre e non da tutti veniva compreso. Di lui ci resta molto, soprattutto quei valori e quegli insegnamenti che voleva trasmetterci, come l'attaccamento alla vita, accompagnato da una profonda fede, il legame alla propria terra, affiancato dalla grande passione dei viaggi e dal desiderio di conoscere altre realtà; ed infine l'amore per la cultura testimoniato in ogni atto della sua vita ».

Gli Alunni del Liceo Classico Statale «G. Pascoli» di Viggiano (PZ)

I nuovi ordinamenti della scuola elementare tra scuola legale e "scuola reale,"

La lettura del testo riguardante i « Nuovi ordinamenti della scuola elementare », approvato dal Senato il 21 febbraio u.s., suscita qualche perplessità in relazione alla loro applicazione.

L'art. 4 comma 3 così recita: « Gli insegnanti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità ». Avremmo preferito che l'articolo finisse qui, invece continua affermando « ... o di plessi diversi dal Circolo... ». Il far venire meno il principio della titolarità nel plesso creerà molte difficoltà con conseguente contenzioso.

L'art. 5 comma 3 afferma: « Il Direttore Didattico... dispone l'assegnazione degli insegnanti a ciascuno dei moduli organizzativi e l'assegnazione degli ambiti disciplinari, avendo cura di garantire la continuità didattica nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo ». Riemerge la differenza tra le affermazioni della « scuola legale » e la prassi della « scuola reale ». Al di là delle enunciazioni di principio, oggi il Direttore Didattico non dispone di alcun reale mezzo di conoscenza delle capacità di un docente, in quanto le visite alle classi vengono ritenute superate dalla normativa vigente. Gli ordinamenti affidano al Direttore il compito di coordinare l'attività dei moduli attraverso periodiche riunioni tra i docenti. Ma le capacità didattiche emergono nel contesto della vera opera educativa che si svolge a contatto con gli alunni e non può essere identificata con la maggiore o minore dialettica sfoggiata nelle varie sedute collegiali. Rimane quindi il problema di chi assegna e come si assegnano gli ambiti disciplinari.

E' prevista una giusta rotazione dei docenti e infatti non sarebbe accettabile nella scuola elementare una caratterizzazione professionale di ciascun docente a seconda delle materie prescelte: chi cura l'area linguistica è giusto che in futuro si occupi dell'area matematica e viceversa. Ma avverrà proprio così o ci adatterà su una innaturale specializzazione del docente di scuola elementare?

L'art. 5 comma 5 aggiunge: « Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impo-

stazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo consentirà una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi ».

A chi spetta l'individuazione del docente « prevalente »?

Non c'è per caso il rischio della creazione di una supercategoria di « prevalenti »?

Sarà sufficiente la « maggiore

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete



Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

presenza temporale » a garantire la « prevalenza » o non sarà (come è giusto che sia) la capacità del docente a « prevalere » indipendentemente dalla « maggiore temporalità »?

Il Collegio dei Docenti dovrà procedere all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari e alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline, avendo cura di non raggruppare tra loro l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria. Non è ben chiaro il motivo di tale limitazione. A nostro avviso si tratta di materie interessanti e soprattutto da non considerare « minori ».

« La valutazione degli alunni avviene collegialmente e sussiste una corresponsabilità dei docenti nell'attività didattica ». Una valutazione complessiva dell'alunno può

ANGELO CITO

(continua in terza pagina)

ENPAS

Direttive per la erogazione dei prestiti pluriennali diretti a decorrere dal 1° febbraio 1990 e sino a nuove disposizioni - (Art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032).

Al fine di mantenere l'espansione della domanda dei prestiti pluriennali diretti entro limiti compatibili con le reali esigenze degli iscritti e con le responsabilità di bilancio, l'Ente ha provveduto ad adeguare i criteri di concessione ai seguenti principi generali da valere per le domande che pervengono agli Uffici a partire dal 1° febbraio 1990:

a) erogazione del prestito una sola volta per la stessa motivazione (vedere nota n. 1);

b) intervento erogativo ad evento già verificato;

c) possibilità per i coniugi, entrambi dipendenti statali, di avanzare distinte domande di prestito per lo stesso evento fino ai massimali previsti nelle singole ipotesi, anche in caso di concorso;

d) durata massima di «un anno» quale termine unico per portare i diversi eventi e la relativa documentazione a sostegno delle richieste dei prestiti con le eccezioni di cui alla nota n. 2.

Le eccezioni a tali principi sono riportate nell'ambito delle ipotesi erogative per le quali sono state espressamente contemplate e nelle note finali del presente prospetto.

Per l'effettivo accesso alle prestazioni si ribadisce che i dipendenti pubblici in attività di servizio e con almeno 4 anni di iscrizione al FONDO DI PREVIDENZA E CREDITO (vedere nota n. 3) possono inoltrare all'ENPAS per i motivi sottoindicati, così come integrati e modificati con la presente delibera, le domande di prestito pluriennale (per 10 o per 5 anni) solo tramite la propria Amministrazione di appartenenza e sempreché non abbiano contemporaneamente in corso di definizione altra istanza di prestito pluriennale.

Le motivazioni e la relativa documentazione da allegare sono:

1) RISCATTO DI ALLOGGI POPOLARI (decennale). (Vedere note nn. 2, 3, 4, 8).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente statale titolare del riscatto e dal coniuge, se dipendente statale.

L'entità della concessione, nei limiti consentiti dalla quota cedibile, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi, non potrà superare il costo del riscatto, compreso l'importo di eventuali mutui.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno Stato di famiglia;

b) una copia conforme all'originale dell'atto pubblico registrato del riscatto, stipulato da non oltre un anno (titolari del riscatto possono essere solo il dipendente statale ed il coniuge);

c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata nella nota n. 4.

2) ACQUISIZIONE DI CASA IN COOPERATIVA (decennale). (Vedere note nn. 2, 3, 4, 5, 8).

Il prestito può essere chiesto dal dipendente statale socio della cooperativa e dal coniuge se dipendente statale.

L'entità della concessione nei limiti consentiti dalla quota cedibile, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi, non potrà superare il costo complessivo della casa, compreso l'importo di eventuale mutuo.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno Stato di famiglia;

b) una copia conforme dell'atto costitutivo o dello statuto della cooperativa;

c) una dichiarazione (vedere nota n. 5), su carta intestata, del Presidente della Cooperativa dalla quale risultino: 1) la qualità di socio assegnatario del richiedente o del coniuge, 2) il prezzo complessivo dell'immobile assegnato, 3) le somme versate e da versare, con le relative scadenze, del prezzo dell'alloggio;

d) una copia conforme del verbale di immissione in possesso dell'alloggio ultimato con la consegna delle chiavi, purché l'immissione in possesso in questione non sia avvenuta da oltre un anno;

e) se già intervenuta, da non oltre un anno, l'assegnazione definitiva della casa per atto notarile registrato, in luogo della suddetta documentazione (dichiarazione, atto costitutivo o statuto, verbale di immissione in possesso)

deve essere presentata solo la copia conforme di tale atto con gli estremi della registrazione;

f) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata nella nota n. 4.

Le copie conformi della documentazione riguardante gli atti della Cooperativa possono essere autenticate anche dal Presidente della Cooperativa stessa.

3) ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE (da privati, da imprese anche se costruita con edilizia economica e popolare convenzionata con Enti Locali, da società o da enti pubblici con esercizio del diritto di prelazione. (Vedere note nn. 2, 3, 4, 8 (decennale).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente statale titolare dell'acquisto e dal coniuge se dipendente statale.

L'entità della concessione, nei limiti consentiti dalla quota cedibile, non potrà superare il costo complessivo della casa, compreso l'importo di eventuale mutuo, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi.

Documenti da allegare alla domanda:

a) uno stato di famiglia;

b) una copia conforme autenticata dell'atto di compravendita già registrato e stipulato da non oltre un anno (titolare dell'acquisto possono essere solo il dipendente statale e il coniuge);

c) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà così come riportata nella nota n. 4.

4) COSTRUZIONE DELLA CASA DI ABITAZIONE (compresi ampliamenti e sopraelevazioni (vedere note nn. 3, 4, 8) (decennale).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente statale titolare della concessione edilizia e dal coniuge, se dipendente statale.

L'entità della concessione non potrà superare il totale delle spese documentate e sostenute entro i termini di validità della concessione edilizia, nei limiti consentiti dalla quota cedibile, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno stato di famiglia;

b) una copia autenticata della concessione edilizia, intestata al dipendente statale o al coniuge;

c) un preventivo dei lavori;

d) una dichiarazione del Comune attestante che i lavori sono in corso;

e) le copie conformi delle fatture comprovanti tutti i pagamenti effettuati per la costruzione in costanza di validità della concessione edilizia;

f) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata nella nota n. 4.

5) LAVORI DI PARTICOLARE RILEVANZA ALLE ABITAZIONI (ristrutturazione, costruzioni di garage, box e cantine, ecc.) (vedere note nn. 3, 4, 8) (quinquennale).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente statale proprietario dell'immobile e dal coniuge, se dipendente statale.

L'importo massimo della concessione, nell'ambito dei limiti consentiti dalla quota cedibile, non potrà essere superiore complessivamente al preventivo di spesa anche nel caso di concorso di entrambi i coniugi.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno stato di famiglia;

b) copia autenticata della concessione edilizia;

c) dichiarazione del Comune attestante che i lavori relativi alla concessione sono in corso;

d) un preventivo dei lavori e della relativa spesa rilasciato da iscritti agli albi professionali o da imprese edili su carta intestata (anche con timbro lineare) o con firma autenticata;

e) copie conformi all'originale di fatture regolarmente firmate per quietanza, pari almeno al 30 per cento del preventivo di spesa, più l'IVA;

f) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata nella nota n. 4. Per le costruzioni di garage, box e cantine la dichiarazione in questione deve attestare che il garage o il box o la cantina costituiscono rispettivamente la sola pertinenza di specie alla prima ed unica abitazione in proprietà nell'ambito del nucleo familiare e su tutto il territorio dello Stato.

6) ACQUISTO DI GARAGE, DI BOX, DI CANTINA (come pertinenze dell'abitazione) (vedere nn. 3, 8) (quinquennale).

Il prestito può essere richiesto solo dal dipendente statale che acquista e dal coniuge, se dipendente statale.

L'importo massimo della concessione, nei limiti consentiti dalla quota cedibile, non potrà essere superiore complessivamente al costo della pertinenza (compreso l'eventuale mutuo) anche nel caso di concorso di entrambi i soci.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno stato di famiglia;

b) una copia conforme autenticata dell'atto di compravendita già registrato e stipulato da non oltre un anno;

c) una dichiarazione di atto di notorietà resa nella forma prevista dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968 nella quale si attesti che il garage o il box o la cantina acquistati costituiscono rispettivamente la sola pertinenza di specie alla prima ed unica abitazione in proprietà nell'ambito del nucleo familiare e su tutto il territorio dello Stato.

7) NORMALI RIPARAZIONI E RESTAURI ALLE ABITAZIONI IN PROPRIETA' (vedere note nn. 3, 4, 6, 8) (quinquennale).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente statale, proprietario dell'immobile, e dal coniuge, se dipendente statale.

L'importo massimo della concessione non potrà essere superiore alle spese documentate e sostenute da non oltre un anno, nei limiti consentiti dalla quota cedibile anche nel caso di concorso di entrambi i coniugi.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno stato di famiglia;

b) un preventivo dei lavori e della relativa spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti con l'indicazione dei costi, rilasciati da competenti professionisti o Imprese, su carta intestata (anche con timbro lineare) o con firma autenticata; i lavori di tinteggiatura possono essere presi in considerazione solo nell'insieme degli altri lavori e non da soli;

c) copie conformi all'originale di tutte le fatture, regolarmente firmate per quietanza, comprovanti tutti i pagamenti effettuati per i lavori e per il materiale da non oltre un anno;

d) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come riportata nella nota n. 4.

8) NORMALI LAVORI DI RIPARAZIONE E RESTAURI DELLA CASA IN LOCAZIONE, USO, ecc. (quinquennale) (vedere note nn. 3, 4, 8).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente statale, titolare della locazione, e dal coniuge, se dipendente statale.

L'entità della concessione non potrà superare il totale delle spese documentate e sostenute da non oltre un anno, nei limiti consentiti dalla quota cedibile, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno stato di famiglia;

b) un preventivo dei lavori e della relativa spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei costi, rilasciati da competenti professionisti o da Imprese, su carta intestata, (anche con timbro lineare) o con firma autenticata; i lavori di tinteggiatura possono essere presi in considerazione solo nell'insieme degli altri lavori, ma non da soli;

c) copie conformi all'originale di tutte le fatture, regolarmente firmate per quietanza, comprovanti tutti i pagamenti effettuati per i lavori e per il materiale da non oltre un anno;

d) copia conforme all'originale del contratto di locazione, uso, ecc.;

e) una autorizzazione ad effettuare i lavori a spese dell'inquilino, rilasciata dal proprietario dell'abitazione con firma autenticata (per gli Enti pubblici solo autorizzazione), a meno che detta autorizzazione non sia già stata concordata nel contratto suddetto;

f) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come riportata nella nota n. 4.

9) INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NELLE ABITAZIONI DI PROPRIETA' (quinquennale) (vedere note nn. 3, 4, 6, 8).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente statale proprietario della casa, e dal coniuge, se dipendente statale.

L'entità della concessione sarà destinata in relazione e fino al totale delle spese documentate e sostenute da non oltre un anno nei limiti consentiti dalla quota cedibile, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno stato di famiglia;

b) certificato di matrimonio, già avvenuto da non oltre un anno.

14) MATRIMONIO DEI FIGLI DEGLI ISCRITTI AL FONDO (quinquennale) (vedere note nn. 1, 3, 7, 8).

Il prestito può essere richiesto da uno o entrambi i genitori, se dipendenti statali.

L'importo massimo complessivo erogabile per l'evento è fissato in L. sei milioni nette anche nel caso di concorso dei due genitori.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno Stato di famiglia;

b) un preventivo dei lavori e della relativa spesa o dichiarazione dettagliata dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei costi, rilasciati da competenti Professionisti o Imprese su carta intestata (anche con timbro lineare) o con firma autenticata;

c) le copie autenticate delle fatture firmate per quietanza comprovanti tutti i pagamenti effettuati per i lavori e per il materiale da non oltre un anno.

d) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata nella nota n. 4.

10) ESTINZIONE O RIDUZIONE DEI MUTUI IPOTECARI SULLA PRIMA ED UNICA CASA (quinquennale) (vedere note nn. 3, 4, 8).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente statale, titolare del mutuo, e dal coniuge, se dipendente statale.

L'entità della concessione nei limiti consentiti dalla quota cedibile, sarà determinata in relazione e fino all'importo complessivo della somma versata per l'estinzione o la riduzione del mutuo, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno stato di famiglia;

b) dichiarazione di istituto bancario o atto notarile attestante l'avvenuta estinzione o riduzione del mutuo ipotecario;

c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così come riportata nella nota n. 4.

La concessione è ovviamente consentita, peraltro, solo se non è stato già erogato dall'Ente altro prestito per l'acquisto dell'immobile.

11) MALATTIE GRAVI (riferite al coniuge, ai figli o ai genitori del dipendente statale) (vedere note nn. 1, 2, 8).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente statale e dal coniuge, se dipendente statale.

Le pratiche continueranno ad essere inviate alla Direzione Generale per la valutazione e le conseguenti concessioni che potranno essere quinquennali e decennali.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno stato di famiglia;

b) ove necessario, un documento pubblico che attesti il rapporto di parentela nel caso in cui la materia sia riferita ai figli o ai genitori;

c) documentazione sanitaria (certificati, referti, cartelle cliniche, ecc.) dalla quale si possa rilevare la diagnosi e la gravità della malattia che ha già comportato (allegare le eventuali ricevute) o, si presume, comporterà notevoli impegni economici per lunghe cure o interventi da effettuare in Italia o all'Estero.

12) CALAMITA' NATURALI (vedere note nn. 1, 3, 8 (quinquennali)).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente statale e dal coniuge, se dipendente statale.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno stato di famiglia;

b) una dichiarazione del Comune o di altre Amministrazioni pubbliche con l'indicazione dei soggetti e dei beni danneggiati dalla calamità, nonché con l'indicazione dell'entità dei danni stessi.

13) MATRIMONIO DEL RICHIEDENTE (decennale) (vedere note nn. 2, 3, 8).

Il prestito può essere richiesto da uno o entrambi i coniugi, se dipendenti statali.

L'entità massima complessiva della concessione per l'evento è fissata in L. 12.000.000 nette, anche nel caso di concorso dei due coniugi.

La concessione è compatibile inoltre con quella prevista al successivo punto 14.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno stato di famiglia;

b) certificato di matrimonio, già avvenuto da non oltre un anno.

14) MATRIMONIO DEI FIGLI DEGLI ISCRITTI AL FONDO (quinquennale) (vedere note nn. 1, 3, 7, 8).

Il prestito può essere richiesto da uno o entrambi i genitori, se dipendenti statali.

L'importo massimo complessivo erogabile per l'evento è fissato in L. sei milioni nette anche nel caso di concorso dei due genitori.

La concessione è compatibile inoltre con quella prevista al precedente punto 13.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno stato di famiglia;

b) certificato del matrimonio già avvenuto da non oltre un anno;

c) un documento pubblico o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attestino il rapporto di parentela degli sposi con il richiedente.

15) NASCITA DEI FIGLI (comprese le adozioni) (quinquennale) (vedere note nn. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10).

Il prestito può essere richiesto da uno o entrambi i genitori, se dipendenti statali.

La concessione massima complessiva per l'evento è fissata in L. 6.000.000 nette anche nel caso di concorso dei due genitori.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno stato di famiglia (nascita avvenuta da non oltre un anno);

b) qualora il familiare non risulti già incluso nel suddetto stato di famiglia, è necessario presentare un documento pubblico o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (legge 4 gennaio 1968, n. 15) che attestino le generalità con la paternità e maternità del neonato.

16) DECESSO DI FAMILIARI (quinquennale) (vedere note nn. 1, 3, 7, 8, 9).

Viene preso in considerazione solo il decesso del coniuge, dei figli o dei genitori del dipendente statale.

In caso di decesso del coniuge o dei genitori, il prestito può essere richiesto solo dal dipendente statale; per il decesso dei figli può domandare il prestito anche il coniuge, se dipendente statale.

L'importo massimo erogabile per l'evento è fissato in L. 6.000.000 nette anche nel caso di concorso di più richiedenti.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno stato di famiglia;

b) un certificato di morte;

c) un documento o una dichiarazione di atto di notorietà (legge 4 gennaio 1968, n. 15), che attestino il rapporto di parentela con il dipendente statale interessato se trattasi di decesso di genitori o dei figli non compresi nel suddetto stato di famiglia; nel caso di decesso di genitori con la dichiarazione di cui sopra dovranno essere indicati tutti i figli del deceduto.

17) TRASFERIMENTO D'UFFICIO O A DOMANDA DELLA SEDE DI LAVORO IN ALTRA CITTA' (quinquennale) (vedere note nn. 3, 7, 8, 9).

Il prestito può essere richiesto solo dal dipendente statale interessato al trasferimento.

L'importo massimo complessivo del prestito per l'evento è fissato in L. 6.000.000 nette, anche nel caso di concorso dei due coniugi, se trasferiti nella stessa città.

Documentazione da allegare alla domanda:

di nuova residenza con la relativa data

a) uno Stato di famiglia del Comune di iscrizione anagrafica del nucleo familiare o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti le stesse circostanze;

b) una dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza attestante il trasferimento.

18) TRASLOCHI (quinquennale) (vedere note nn. 3, 7, 8, 9).

Il prestito può essere richiesto solo dal dipendente statale e dal coniuge, se dipendente statale.

L'importo massimo erogabile per l'evento è fissato in complessive L. sei milioni nette, anche nel caso di concorso di entrambi i coniugi.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno Stato di famiglia con il nuovo domicilio;

b) un attestato dell'Amministrazione di appartenenza dell'avvenuto cambio in questione;

c) un certificato storico di residenza, con i relativi cambi di domicilio o una equipollente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) copie conformi all'originale di fatture firmate per quietanza, per non meno di L. 1.500.000, per spese relative e concomitanti al trasloco, quali quelle

OGGETTO: Docenti inclusi nelle graduatorie nazionali predisposte ai sensi dell'art. 8-bis della legge 426-1988 e vincitori di concorsi per soli titoli: rettifiche dei provvedimenti di assegnazione alle province disposti all'inizio dell'a. s. 1989-90 e ulteriore scorrimento delle graduatorie.

Come preannunciato nelle CC. MM. n. 38 dell'11-10-89 e n. 437 del 22-12-89, le Direzioni Generali e gli Ispettorati interessati e il Servizio per la Scuola Materna hanno effettuato le rettifiche delle operazioni di assegnazione alla provincia nei confronti dei docenti inclusi nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8 bis della legge 426-88 e nominati all'inizio del corrente anno scolastico, che hanno accettato e assunto servizio, nonché l'ulteriore scorrimento delle graduatorie predette, sulla base della situazione complessiva delle cattedre e dei posti giuridicamente vacanti al 1-9-89, comunicate dalle SS.LL. a questo Ministero a seguito della succitata C.M. 437.

I provvedimenti di rettifica sono disposti sulla provincia di precedenza assoluta ovvero su provincia che, nell'elenco delle preferenze a suo tempo espresse dagli interessati, risulta richiesta con priorità rispetto a quella già assegnata all'inizio del corrente anno scolastico.

E' il caso di precisare che la rettifica si configura quale provvedimento che - in relazione ad un complessivo più puntuale accertamento delle effettive disponibilità - si sostituisce ad ogni effetto all'originaria nomina e contestuale assegnazione di sede, ferma restando la decorrenza giuridica della stessa. In tal senso il provvedimento di rettifica non consente l'esercizio della facoltà di rinuncia, restando assoggettato al medesimo regime giuridico dell'originario atto di nomina così come previsto dall'art. 8 bis, comma 3, del D.L. 6 agosto 1988 n. 426.

I provvedimenti sia di rettifica che di nuova nomina di cui alla presente circolare comportando il raggiungimento della sede di titolarità al 1-9-90, data da cui decorreranno, per i docenti nominati in corso d'anno per effetto dell'ulteriore scorrimento delle graduatorie gli effetti economici ed il periodo di prova.

Si precisa che secondo gli stessi criteri usati per le rettifiche delle nomine si è proceduto alle rettifiche degli accantonamenti nei confronti dei docenti inclusi nelle graduatorie con riserva. Tanto premesso si impartiscono, per la notifica dei provvedimenti agli interessati, istruzioni separate per le rettifiche e per le nuove nomine.

A) Rettifiche

Gli uffici ministeriali che hanno proceduto alle operazioni di rettifica della provincia di assegnazione provvederanno a comunicare a ciascun Provveditore i nominativi sia dei docenti che per effetto di rettifica sono assegnati alla provincia sia di coloro che, assegnati applo provincia nel corso delle operazioni disposte all'inizio dell'a. s. 1989-90, sono assegnati, per effetto di rettifica, ad altra provincia (docenti cosiddetti « in entrata e in uscita »).

Ciascun Provveditore avrà cura di notificare immediatamente e con il mezzo più celere (possibilmente per convocazione) ai docenti titolari nella sua provincia che per effetto di rettifica siano assegnati ad altra provincia (docenti « in uscita ») la nuova provincia di titolarità avvalendosi del modello allegato alla presente circolare (all. A).

Ai fini del conseguimento della nuova sede di titolarità i docenti in questione dovranno presentare domanda di trasferimento, secondo le modalità di cui all'O.M. 29-10-1986 n. 300 e successive modifiche e integrazioni, entro le date sottoindicate:

- scuola materna: 24-3-1990;
- scuola elementare: 14-4-1990;
- scuola secondaria di primo grado: 21-4-1990;
- scuola secondaria di secondo grado: 5-5-1990.

I predetti docenti, qualora non ottengano il trasferimento, consegneranno la sede di titolarità, da parte del Provveditorato agli Studi della provincia cui sono stati as-

Disposizioni ministeriali

segnati per rettifica, subito dopo le operazioni di assegnazione della sede definitiva, a decorrere dal 1-9-1990, ai docenti con sede provvisoria di cui al titolo I della C.M. n. 224 del 16-7-1985 e successive modifiche e integrazioni. Si avverte che le domande di trasferimento eventualmente presentate entro i termini previsti dalla succitata O. M. n. 300 sono nulle e i Provveditori, qualora abbiano già trasmesso al Sistema Informativo i dati relativi alle domande medesime avranno cura di annullarle al Sistema con la massima tempestività, anche al fine di consentire l'acquisizione della nuova domanda di trasferimento.

Ciascun Provveditore dovrà viceversa, per i docenti « in entrata », emettere manualmente il decreto di nomina per rettifica nonché comunicare al Sistema Informativo — limitatamente al personale della scuola materna, elementare e me-

zione giuridica della nomina.

Le cattedre e i posti vacanti al 1-9-1989 residuati dopo le operazioni di cui alla presente circolare saranno conferiti dai Provveditori agli Studi — ovviamente per gli ordini di scuola e per le classi di concorso le cui graduatorie nazionali siano esaurite — per nuova nomina ai docenti di cui agli artt. 43 e 44 della legge 270-82 che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31-8-1989 e non siano stati nominati all'inizio dell'a.s. 1989-90 ed ai docenti vincitori dei concorsi per soli titoli. Per le classi di concorso A037, A038 (Educazione Musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di primo e secondo grado), A235 ed A335 (Educazione Fisica Femminile e Maschile negli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado), le nomine dei vincitori dei concorsi per soli titoli potranno essere effettuate previo accantonamento dei posti per i docenti destinatari delle disposizio-

Allegato A

(Fac-simile di lettera di notifica della rettifica della provincia assegnata all'atto della nomina).

PROVVEDITORATO AGLI STUDI

di (*)
OGGETTO: Prof. nominato in ruolo, ai sensi dell'art. 8-bis della legge 426-88, a decorrere dallo inizio dell'a. s. 1989-90 - Notifica della rettifica della provincia di assegnazione.

Si comunica che nei confronti della S. V., nominata in ruolo, ai sensi dell'art. 8-bis della legge 426-88, per e assegnata a decorrere dal 1° settembre 189 a questa provincia, il Ministero della P.I., sulla base delle preferenze a suo tempo espresse, ovvero per disponibilità di posto nella provincia di precedenza assoluta, ha provveduto a rettificare la sede di titolarità assegnandola alla provincia di (**)

Ai fini del conseguimento della sede di titolarità ove dovrà assumere servizio dal 1° settembre 1990, la S. V. è tenuta a presentare, entro (***) la domanda di trasferimento attendendosi alle modalità fissate nell'O.M. n. 300 del 29 ottobre 1986 e successive modifiche e integrazioni. Si avverte che la domanda di trasferimento eventualmente già presentata nei termini fissati nella citata O.M. n. 300 è nulla, in quanto si è venuto a modificare il presupposto (sede di titolarità) della domanda stessa.

Qualora la S.V. non ottenga il trasferimento, l'assegnazione della nuova sede di titolarità sarà disposta con successivo provvedimento del Provveditorato agli Studi di (**).

Il Provveditorato agli Studi

(*) Provincia assegnata all'inizio dell'a. s. 1989-90.

(**) Provincia assegnata in sede di rettifica.

(***) Scuola Materna: 24 marzo 1990 - Scuola Elementare: 14 aprile 1990.

Scuola sec. di primo grado 21.4.1990. Scuola sec. di secondo grado 5.5.1990

MINISTERO DELLA P. I.

Circ. n. 53 Roma, 3 marzo 1990 Prot. n. 9912/449/MT

OGGETTO: Trasmissione O.M. n. 52 del 3 marzo 1990 - Modifiche all'O.M. n. 311 del 31 ottobre 1988, testo integrato con l'O. M. n. 377 del 30 ottobre 1989.

Si trasmette l'Ordinanza ministeriale di cui all'oggetto.

MINISTERO DELLA P. I.

O.M. n. 52 Roma, 3 marzo 1990 Prot. n. 9911/448/MT

ORDINA:

L'Ordinanza Ministeriale n. 311 del 31-10-1988 — testo integrato con l'O.M. n. 377 del 30-10-1989 — è modificata come segue:

ART. 1 — L'art. 29 viene depennato.

ART. 2 — Nella tabella di valutazione — allegato A/2 — alla fine della nota 3 viene aggiunto il seguente comma:

« Il servizio prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato ».

ART. 3 — Nelle tabelle di valutazione — all. A/1 e A/2 — la nota 9 viene depennata.

ART. 4 — In calce all'allegato C viene apposta la dicitura « firma dell'interessato ».

OGGETTO: Nomine in ruolo dei docenti di educazione fisica e di educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 270-82 che hanno conseguito l'abilitazione in data successiva al 31 agosto 1989.

Prot. n. 9902/442/MT Roma, 2 marzo 1990

Pervengono quesiti intesi a conoscere se nei confronti dei docenti di cui all'oggetto può procedersi, in presenza di disponibilità di posti a decorrere dal 1-9-1989 nella provincia in cui sono mantenuti in servizio, al conferimento della nomina in ruolo con la medesima decorrenza.

Al riguardo — premesso che non può procedersi in nessun caso al conferimento di nomina in ruolo per educazione fisica nella scuola media — si richiama l'attenzione su quanto precisato nella C.M. n. 338 dell'11-10-1989 circa l'impossibilità di disporre nomine in ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1989-90 a favore di personale che abbia conseguito il titolo di abilitazione, « che costituisce requisito indispensabile per l'accesso al ruolo ».

A. C.

DIRITTI SINDACALI

Il Tribunale di Catanzaro rigettando la richiesta di sospensiva conferma la Sentenza del Pretore di Castrovillari nella controversia FIS/Ministero P. I.

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, nella seduta del 5 marzo 1990 ha rigettato la richiesta di sospensiva del ricorso in appello proposto dal Ministero P. I. soccombente nei confronti della FIS di Cosenza.

Il Ministero della P. I. aveva proposto appello alla sentenza del Pretore di Castrovillari che aveva disapplicato i provvedimenti di diniego del Provveditore di Cosenza Giovanni Garreffa a tenere assemblee sindacali alla FIS in provincia condannando il Ministero alla rifusione delle spese processuali per onorari e diritti complessivamente per L. 1.500.000.

La FIS, costituitasi in giudizio e rappresentata dall'Avv. Sergio Campisi del Foro di Catanzaro, ha chiesto di entrare, subito, nel merito del contenzioso; tale richiesta ha trovato molto impreparata l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro che nell'intera vicenda ha giocato un ruolo determinante inventando un «casual/parere» strumentalizzato dal Provveditore Garreffa; Avvocatura che anche in fase di appello è stata contraddetta, nelle motivazioni, dallo stesso Provveditore (ma l'Avvocatura non è l'avvocato del Provveditore?). Tutto ciò conferma quanto la FIS ha sempre sostenuto e cioè che la conflittualità dal Provveditore non era suffragata da disposizioni giuridiche. Tale atteggiamento era, infatti, frutto di motivi pretestuosi intesi a stroncare la crescita delle FIS cosentina.

Al momento di andare in macchina apprendiamo che si è svolto un incontro tra il Provveditore Garreffa e la FIS di Cosenza, per una disamina dei maggiori problemi. Il nostro augurio è che tale evento rappresenti l'inizio di una nuova fase nei rapporti tra il Sindacato e Pubblica Amministrazione.

dia — le variazioni concernenti la sede di titolarità ed ogni altro dato necessario secondo le istruzioni dell'Ufficio per l'Informatica. Per il personale della scuola secondaria di secondo grado e artistica le predette variazioni al Sistema Informativo saranno apportate direttamente dagli uffici ministeriali che hanno curato le operazioni di rettifica.

Si informa altresì che gli uffici ministeriali, contestualmente alle rettifiche delle nomine o con successiva comunicazione, provvederanno a comunicare le rettifiche agli accantonamenti a favore dei docenti inclusi con riserva nelle graduatorie nazionali.

B) Nuove nomine

Contestualmente ai provvedimenti di rettifica gli uffici ministeriali comunicheranno a ciascun Provveditore i nominativi dei docenti che hanno conseguito la nomina nel corso delle operazioni di cui alla presente Circolare per effetto di ulteriore scorrimento delle graduatorie.

Per la notifica del provvedimento di nomina a tali docenti si richiamano le istruzioni impartite nella C.M. n. 74 del 25-2-1989.

Per quanto concerne l'assegnazione della sede di titolarità si richiamano altresì le disposizioni impartite alla precedente lettera A. I predetti docenti dovranno pertanto presentare domanda di trasferimento entro i termini sopra indicati.

Parimenti i docenti la cui nomina sia finalizzata esclusivamente alla attribuzione della retrodatazione giuridica — qualora abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini indicati nell'art. 7 dell'O.M. n. 300 già citata — potranno chiedere, entro i medesimi termini, la rivalutazione dell'inanzianità di servizio tenendo conto della retrodata-

ni contenute nell'art. 11, comma 3 ter della legge 417-1989.

Le nomine di cui al comma precedente dovranno essere disposte non appena gli uffici ministeriali avranno comunicato di aver concluso le operazioni di loro competenza e comunque con la massima tempestività, al fine di consentire l'acquisizione al Sistema Informativo prima dell'inizio dell'elaborazione dei movimenti di ciascun ordine e grado di istruzione interessato.

Anche tali nomine, ferma restando la decorrenza giuridica al 1 settembre 1989, comportano il raggiungimento della sede al 1 settembre 1990, data da cui decorreranno gli effetti economici e il periodo di prova.

Per quanto concerne le modalità per l'attribuzione della sede di titolarità ai predetti docenti si richiamano le istruzioni impartite nella presente circolare per le analoghe operazioni riguardanti i docenti inclusi nelle graduatorie nazionali.

Anche tali docenti non conseguono la sede di titolarità nel corso delle operazioni di trasferimento, la conseguiranno, da parte del Provveditorato agli Studi, dopo l'assegnazione della sede definitiva ai docenti inclusi nelle graduatorie nazionali, nel seguente ordine: a) docenti di cui agli artt. 43 e 44; b) docenti vincitori dei concorsi per soli titoli.

Con l'occasione, si sottolinea che ai fini delle determinazioni delle disponibilità per le operazioni di trasferimento e passaggio relativo all'a. s. 1990-91, dovranno essere portati in detrazione e segnalati al Sistema Informativo, secondo le istruzioni che verranno impartite dall'ufficio per l'Informatica, i dati numerici relativi ai docenti nominati con sede provvisoria e alle cattedre accanto per i docenti inclusi con riserva.

Il Ministro

lo», in data successiva al 31-8-1989. Tale principio vale ovviamente anche per i docenti di educazione fisica e di educazione musicale destinatari degli artt. 43 e 44 della legge 270-1982.

Pertanto qualora si sia proceduto, in difformità dalle disposizioni sopra richiamate, al conferimento di nomine in ruolo a decorrere dal 1-9-1989 nei confronti del personale in oggetto, occorrerà provvedere all'annullamento dei provvedimenti di nomina e non si dovrà dar corso alle domande di trasferimento eventualmente presentate dai docenti nominati. I predetti docenti dovranno peraltro essere riamessi in termine per presentare domanda di trasferimento supplementivo ai sensi dell'art. 102 dell'O.M. n. 300 del 29-10-1986, e successive modifiche e integrazioni, concernente i trasferimenti e passaggi.

Quanto sopra precisato non pregiudica, ricorrendone le condizioni e fermo restando l'accantonamento dei posti a favore dei docenti in oggetto, l'immissione in ruolo e la eventuale assegnazione definitiva di sede dei docenti vincitori del concorso per soli titoli.

I nuovi ordinamenti

(dalla prima pagina)

essere certamente collegiale, ciò che invece non convince è la corresponsabilità anche sul piano delle varie discipline. Come può il docente che si occupa dell'area linguistica essere corresponsabile anche dell'area matematica e viceversa?

I « Nuovi ordinamenti » prevedono 27 ore settimanali di lezione elevabili a 30 con l'ulteriore aggiunta di 3 ore da dedicare all'insegnamento della lingua straniera. Occorre ancora aggiungere l'orario destinato alla mensa e al trasporto. La settimana scolastica potrà essere di 5 o 6 giorni con orario distribuito tra mattino e pomeriggio; « fino alla predisposizione delle necessarie strutture è consentito adottare l'orario antimeridiano in 6 giorni ». Ma quali sono i motivi per i quali, di norma, non è consentito il puro e semplice aumento di un'ora giornaliera delle attuali 4 ore del tempo normale?

Gli Enti Locali, da sempre afflitti da difficoltà economiche, quanto tempo impiegheranno a mettere in funzione le « necessarie strutture »?

L'art. 8 comma 1 prevede la possibilità di raccogliere almeno 20 bambini provenienti da classi diverse per organizzare attività integrative. I « Nuovi ordinamenti » discendono dall'esigenza di mettere in atto i « Nuovi Programmi della Scuola Elementare » che, come è noto, prevedono dettagliatamente tutto ciò che è da inserire nel curriculum scolastico. Ci si chiede allora quali possano essere le aree extra-curricolari delle attività integrative. O dietro la bella facciata delle attività integrative si nasconde il vituperato « doposcuola »?

L'art. 9 comma 5 afferma: « Il Collegio dei Docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a 5 giorni. E' data la possibilità ai docenti che lo desiderano di prestare ore aggiuntive alle 24 per supplenze ». Quale è il tetto massimo di ore prestabili?

L'art. 15 comma 3 recita: « Compatibilmente con le strutture edilizie sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di alunni nelle classi ».

Il principio del « concentramento » sarebbe da evitare al fine di tener nel debito conto le esigenze della « scuola reale ».

ENPAS

(dalla seconda pagina)

sostenute per trasporto di suppellettili in genere, per l'eventuale contratto di e per altre spese inerenti al trasloco locazione, per allacci della luce, del gas stesso (ad esempio: per pulizia locali, per acquisto elettrodomestici o mobili).

19) PROTESI E CURE ODONTOIATRICHE IN GENERE RIFERITE ALLO ISCRITTO, AL CONIUGE, AI FIGLI (quinquennale) (vedere note nn. 3, 7, 8 e 9).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente statale e dal coniuge, se dipendente statale.

Le concessioni potranno essere effettuate nei limiti delle spese documentate, da provare con fattore e ricevute fiscali e nella misura massima netta di L. 6.000.000, anche nel caso di concorso di entrambi i coniugi.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno stato di famiglia;

a) per i figli non compresi nel suddetto stato di famiglia, un documento pubblico o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (legge 4 gennaio 1968, n. 15), che attesti il rapporto di parentela;

c) copie conformi all'originale di fatture o ricevute fiscali, firmate per quietanza rilasciate da non oltre un anno.

20) INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DI NOTEVOLI IMPOSTE ACCERTATE, PENORAMENTI, ORDINANZE ESECUTIVE, SENTENZE DI CONDANNA, DECRETI INGIUNTIVI, VERTENZE LEGALI, DIFFIDE DI PAGAMENTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI (quinquennale) (vedere note nn. 3, 8).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente statale e dal coniuge, se dipendente statale.

L'entità della concessione sarà determinata in relazione e nei limiti degli oneri sostenuti o da sostenere da non oltre un anno, compatibilmente con la quota cedibile, anche in caso di concorso di entrambi i coniugi.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno stato di famiglia;

b) fatture o ricevute di pagamento; c) altra documentazione che dimostri inequivocabilmente l'obbligo di pagare e il relativo importo posto a carico dell'interessato (intimazioni, precetti, decreti ingiuntivi ecc.).

21) ISCRIZIONE E FREQUENZA A CORSI POST-UNIVERSITARI DI SPECIALIZZAZIONE (DI DURATA MINIMA DI DUE ANNI) DEI FIGLI A CARICO (quinquennale) (vedere note nn. 3, 7, 8 e 9).

Il prestito può essere richiesto dal dipendente statale e dal coniuge, se dipendente statale.

L'importo massimo della concessione è fissato complessivamente in L. sei milioni nte, anche nel caso del concorso di entrambi i genitori.

Documentazione da allegare alla domanda:

a) un stato di famiglia;

b) un attestato dell'Istituto universitario nel quale risulti la natura e la durata del corso, nonché l'iscrizione e la frequenza dell'interessato al corso stesso;

c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (legge 4 gennaio 1968, n. 15) resa dal dipendente statale, genitore dell'iscritto, dalla quale risultino tutti i componenti della famiglia, che il figlio è a suo totale carico e che quest'ultimo non percepisce redditi propri.

22) ALTRI CASI ECCEZIONALI E SOCIALMENTE RILEVANTI, NON COMPRESI TRA QUELLI SOPRA ELENCATI E CHE RICHIEDONO UN NOTEVOLE IMPEGNO ECONOMICO (vedere note nn. 1, 3, 8).

Le pratiche continueranno ad essere inviate alla Direzione Generale con dettagliata relazione illustrativa dell'ufficio proponente.

Gli eventi possono essere riferiti al dipendente statale, al coniuge e ai figli. Documentazione da allegare alla domanda:

a) uno stato di famiglia;

b) adeguata certificazione pubblica e dichiarazioni o ricevute attestanti un notevole impegno di spesa sostenuta o da sostenere, che sarà attentamente e singolarmente valutato dall'Organo deliberante dell'Ente;

c) un documento pubblico o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (legge 4 gennaio 1968, n. 15) che attestino il rapporto di parentela, se NOTE:

NOTA n. 1 — In deroga al principio generale dell'unicità dell'intervento per ciascuna motivazione per le seguenti circostanze può essere richiesta la concessione dei prestiti al ripetersi degli eventi

- nascita,
- i matrimoni dei figli,
- decessi del coniuge, dei figli e dei genitori,
- le malattie gravi,
- le calamità naturali,
- i casi eccezionali.

NOTA n. 2 — In via eccezionale è consentito al dipendente statale, entro i tre mesi successivi alla data nella quale avrà maturato i quattro anni di iscrizione al Fondo (vedi nota n. 3), di presentare istanze di prestito per le ipotesi riguardanti l'acquisizione di casa, il matrimonio del richiedente e la nascita dei figli purché tali eventi non siano già avvenuti da oltre due anni al momento della presentazione della domanda.

NOTA n. 3. — Sono utili per completare i quattro anni di iscrizione al Fondo i periodi di servizio effettivo non di ruolo nel rapporto di Impiego (art. 7, D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180) riscattati riscatto espressamente accettato o per il quale siano trascorsi 90 giorni senza rinuncia) ai fini dell'indennità di buonuscita ed il servizio di leva di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

NOTA n. 4. — Per tutte le motivazioni riguardanti l'abitazione:

a) deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nella forma prevista dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968, nella quale si attesti che la casa oggetto (indicare la specifica circostanza di seguito riportata e l'indirizzo della casa: del riscatto o dell'assegnazione o dell'acquisto o dei lavori o della costruzione o del mutuo) è la prima e l'unica in proprietà nell'ambito del nucleo familiare e su tutto il territorio dello Stato e che la stessa costituisce l'abituale domicilio per sé e per la propria famiglia.

Per i lavori alle abitazioni condotte in locazione, con la suddetta dichiarazione deve essere attestato che la casa in corso di riparazione (precisare l'indirizzo) costituisce l'abituale domicilio per sé e per la propria famiglia e che né il richiedente né alcun membro del proprio nucleo familiare sono proprietari su tutto il territorio dello Stato di altra abitazione.

b) E' consentita, peraltro, la concessione del prestito nelle ipotesi di riscatto, costruzione (anche con cooperativa) acquisto e riparazioni (anche con riferimento all'installazione dell'impianto di riscaldamento) della casa destinata a sua abitazione nel luogo di lavoro, anche se il richiedente è già proprietario di altra casa, non disponibile perché gravata da diritto di usufrutto, uso e abitazione da parte di terzi. La circostanza dovrà, ovviamente, oltre che essere attestata nella predetta dichiarazione, anche essere documentata con adeguata copia conforme di atto pubblico.

c) L'abitazione deve essere ubicata nella Sede di lavoro o nelle immediate vicinanze (Km. 60). A tale principio di carattere generale si fa eccezione: per i Militari, i Finanziari, gli Agenti di Custodia, i Forestali, i Vigili del Fuoco e per la Polizia di Stato, ai quali può essere erogato il prestito anche se l'abitazione è ubicata in luogo diverso dalla Sede di lavoro.

Altra eccezione è prevista altresì per coloro che risultino autorizzati dalla propria Amministrazione a risiedere fuori sede ed a viaggiare per raggiungere la sede di lavoro, collegata con frequenti e celeri mezzi di trasporto al paese di abituale domicilio.

NOTA n. 5. — Testo della dichiarazione del Presidente della Cooperativa su carta intestata o con timbro della Cooperativa stessa:

«Il sottoscritto Presidente della Cooperativa Edilizia, costituita e omologata dal Tribunale Civile di al N. in data»

Dichiara

- 1) che il Sig. nato a il residente in Via è assegnatario dell'alloggio N. sito in come da Verbale n. del che allega in copia conforme all'originale;
- 2) che il prezzo complessivo dell'immobile assegnato è di L. ;

3) che l'assegnatario ha già versato alla Cooperativa la somma di alle seguenti scadenze: (indicare rispettivamente importi e date dei versamenti effettuati).

NOTA n. 6. — Si chiarisce che i lavori di riparazione o migliorie delle parti condominiali degli immobili dove si trovano le abitazioni dei richiedenti dovranno essere documentati: a) con una dichiarazione del responsabile del Condominio, attestante gli estremi della deliberazione condominiale con la quale è stata decisa l'effettuazione dei lavori ed accettato il corrispondente preventivo; b) con una copia del preventivo stesso e la relativa ripartizione per millesimi della spesa a carico del dipendente statale; c) e, se richiesta, con una copia autenticata dell'autorizzazione pubblica all'effettuazione dei lavori in questione; d) con copia autenticata di fattura regolarmente firmata per quietanza, cumulative e singole, parlata alla spesa complessiva sostenuta dal dipendente statale (la spesa a carico del richiedente può essere documentata anche con le copie delle ricevute condominiali autenticata dall'Amministratore) (Circ. n. 29-A del 21 aprile 1982).

NOTA n. 7. — Si precisa che, in sede di istruttoria delle istanze, nel calcolare la somma da erogare con i prestiti quinquennali di cui alle ipotesi per le quali è previsto un predeterminato massimale (punti 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21) il residuo debito per precedente cessione, da trattare per legge, si aggiunge, nei limiti consentiti dalla quota cedibile dell'interessato, ai precati massimale in quanto non deve influire sul massimale netto da concedere.

NOTA n. 8. — Si ribadisce che tutti gli atti relativi alla procedura per la concessione dei prestiti sono esenti dall'Imposta di bollo in modo assoluto (Circ. n. 56 dell'Ente, del 1° dicembre 1987) e che per la documentazione richiesta in copia conforme all'originale, si riterrà valida anche la «conformità attestata dal Capo dell'Ufficio dell'Amministrazione di appartenenza o dal Funzionari responsabili dei competenti Uffici ENPAS. Si ribadiscono altresì le disposizioni impartite con circolare n. 28 del 10 maggio 1989 in merito alle certificazioni che possono essere acquisite nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

NOTA n. 9. — Si precisa che per le seguenti ipotesi erogative:

- nascite ed adozioni (punto 15),
- decesso di familiari (punto 16),
- trasferimenti (punto 17),
- traslochi (punto 18),
- protesi e cure odontoiatriche (punto 19),
- iscrizione e frequenza a corsi post-universitari di specializzazione (punto 21),

se è già stato concesso il piccolo prestito nella misura della «doppia mensilità» non può essere erogato anche il prestito pluriennale diretto per le medesime.

NOTA n. 10. — Ove trattasi di parto plurimo o adozioni plurime le pratiche verranno inviate a richiesta degli interessati specificata valutazione per l'eventuale resatti alla Direzione Generale per una concessione di un prestito, decennale fino ad un massimo di L. 12.000.000.

Le istanze dei prestiti pluriennali diretti presentate all'Ente verranno pertanto prese in esame ed istruite per la conseguente erogazione della prestazione solo se saranno conformi ai suelencati criteri anche con riferimento alla documentazione e ferme restando le disponibilità finanziarie di Bilancio.

KIRNER

(dalla prima pagina)

sionali rappresentate nel Consiglio di Amministrazione (cioè SNALS, UCIM, CGIL, CISL e UIL) concorrono ai posti elettivi, oltre a detenere i posti di diritto, senza l'obbligo della sottoscrizione delle liste; invece chiunque altro voglia concorrere elettoralmente deve appoggiare la propria lista alla presentazione di centocinquanta elettori. Ad uso dei profani, che poi sono quasi tutti i Colleghi, iscritti o non iscritti al «Kirner», dobbiamo spiegare che il numero degli aventi diritto al voto — che avverrà per corri-

SCUOLA E LAVORO

Agostino Scaramuzzino
direttore responsabile

Comitato di Redazione

M. Beatrice - V. Cammarano - A. Cito - A. L. Cre-scitelli - A. Gambioli - L. Luaidi - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli

Direzione - Redaz. Amministrazione

00185 Roma - Via Magenta, 24
Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Lito Tip «82» s.r.l. - Via Gustavo Pacetti 7 - Tel. 30.12.840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. — Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato

Chiuso in Tipografia il 5 aprile 1990

spondenza — è di circa sedicimila docenti iscritti all'Associazione Volontaria «Kirner». Paragonando tali numeri, ad esempio, al numero di presentatori richiesto per le elezioni del vecchio Consiglio Superiore della P.I. (duecento per ogni ordine di scuola, su circa 200.000 docenti per la scuola media o circa 150.000 docenti per la secondaria superiore), per non parlare dell'attuale cifra di venti presentatori per il Consiglio Nazionale della P.I. per ogni ordine di scuola con l'attuale lievitazione del corpo elettorale, (più che raddoppiato) si mostra in tutta la sua evidenza l'arrogante appropriazione della gestione «Kirner» da parte degli attuali titolari. Consideriamo peraltro questo da parte dei sindacati confederali un doveroso tributo pagato a SNALS e UCIIM per la propria ammissione al tavolo del Consiglio, non ritenendo che possano ricavare risultati positivi da queste elezioni: nessuno fra i loro iscritti può infatti aver dimenticato il giudizio portato contro il «Kirner» ai tempi dello scioglimento, né in quest'ottica ci pare che il nuovo «Kirner» possa aver fatto mutare loro parere fino ad iscriversi; manca quindi sicuramente ai confederali la base elettorale, almeno in questo prima tornata di votazioni.

Perché del resto queste elezioni non possano riservare alcuna spiacevole sorpresa agli attuali detentori del potere «Kirner», sono stati previsti alcuni piccoli congegni di sicurezza, per esempio gli artt. 4 e 11: non solo Commissione elettorale e seggio vengono costituiti con nominativi proposti al Consiglio di Amministrazione — con un evidente limite della sua sovranità — dalle Organizzazioni membri di diritto di cui sopra (SNALS, UCIIM, CIGL, CISL, UIL), ma inoltre tali membri di Commissione e di seggio possono essere sostituiti dagli organi che li hanno eletti o designati; anche qui, nella foga è sfuggita la parola eletti, ma, come abbiamo avuto modo di constatare dalla lettura degli articoli summenzionati, si

tratta di essere nominati, non di essere eletti; comunque chi volesse disturbare troppo è avvertito. Dato che «Tutti i provvedimenti della Commissione sono definitivi», e non esistono garanti, è evidente che l'unico elemento di terzietà può essere costituito solo dal giudice civile o penale.

Ritenevamo — come avevamo scritto su queste pagine nel numero di ottobre — che le elezioni potessero rappresentare l'occasione perché tutte le Associazioni sindacali o professionali presenti nel mondo della scuola dimostrassero con la partecipazione il loro effettivo interesse alla gestione dell'Associazione ed esprimevamo anche un duplice augurio:

— che dopo le elezioni, gli organi istituzionali dell'Associazione potessero essere l'espressione di una autentica presenza di tutta la categoria e quindi venisse assicurata la più ampia rappresentatività alla gestione di un patrimonio (dieci miliardi) che proprio perché pubblico è di tutti;

— che la «casa Kirner» potesse costituire per tutte le Associazioni sindacali o professionali della scuola un luogo di confronto politico più aperto, più sereno rispetto ad altri (Consiglio Nazionale della P.I. o tavolo della trattativa al Ministero della Funzione Pubblica) così da divenire la casa comune da tutti auspicata.

A questo punto non c'è che da prendere atto che si tratta di un disegno politico grossolano per realizzare una casa per pochi, una vera e propria condizione di regime, insomma; l'art. 6 della costituzione sovietica, che la URSS ha tentato di seppellire si riaffaccia in Italia: tutte le organizzazioni sindacali e professionali dei docenti sono uguali, alcune però (SNALS, UCIIM, CGIL, CISL, UIL) sono più uguali delle altre.

Queste amare considerazioni le sottoponiamo all'attenzione dei nostri lettori e a chi è preposto istituzionalmente alla vigilanza per il ripristino di una democrazia sostanziale e quindi per la difesa di un diritto che è di tutti.

L. M.